

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZO)

Rep. 10

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI

TRASPORTO

SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E

SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LATERINA

PERGINE VALDARNO PER IL PERIODO: 01 SETTEMBRE 2020 - 31

LUGLIO 2030

L'anno 2021 (duemilaventuno) giorno 17 del mese di Febbraio, alle ore 10.55 in Laterina Pergine Valdarno (AR), nella sede comunale operativa di Laterina, Palazzo Guinigi, del Comune di Laterina Pergine Valdarno, in Corso Italia n. 61, davanti a me Dr. Mariano Cocchiarella, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Laterina Pergine Valdarno, e come tale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico - amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C), del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, per richiesta fattamene dalla Responsabile del Settore Sociale, Educativo e Culturale- Scuola del Comune di Laterina Pergine Valdarno, con nota num. Prot. 0000142 del 07/01/2021 sono comparsi i Sigg.:

da una parte la dott.ssa ROBERTA BADI, nata a San Giovanni Valdarno (AR) il 22/06/1966, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Sociale, Educativo e Culturale - Scuola, per conto e nell'interesse del Comune di Laterina Pergine Valdarno, codice fiscale 90035500512, di seguito denominato "Comune";



e dall'altra il dott. RICCARDO PANICHI, nato a San Giovanni V.no il 03/03/1971, domiciliato per la carica presso la sede della SOCIETA' CENTRO PLURISERVIZI S.P.A, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della SOCIETÀ CENTRO PLURISERVIZI S.P.A., con sede in TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR), Via 6° Strada di Poggilupi n. 353, P.IVA n. 01288290511, di seguito denominato "CPS" o "affidatario",

Tutti i componenti, cittadini italiani, della cui capacità, identità personale e rappresentanza, io Ufficiale rogante sono certo, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto, i quali consensualmente premettono, convengono e stabiliscono quanto segue:

PREMESSO CHE

1) CPS costituisce società avente ad oggetto lo svolgimento di una pluralità di attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci, oggi riconducibile alle previsioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", avendo, quale oggetto sociale, tra gli altri, la produzione di servizi di interesse generale e la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;

2) l'art. 4, comma 2, lettera a) dello Statuto di CPS prevede che la stessa possa essere affidataria dell'organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico;

3) CPS è una società "in house" che soddisfa tutti i requisiti previsti all'art. 16 del citato D.Lgs. 175/2016;

4) il Comune è socio di CPS ed esercita nei suoi confronti un controllo "analogo" a quello esercitato nei confronti dei propri Servizi interni,

attraverso gli strumenti di controllo previsti dallo statuto di CPS;

5) con deliberazione n. 5 del 29/01/2020, il Consiglio Comunale ha disposto di affidare al CPS il servizio pubblico di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Laterina Pergine Valdarno per 10 anni scolastici a partire dall'a.s. 2020/2021, in modo da conseguire livelli più elevati di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha approvato lo schema del presente contratto;

6) la società ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n 00430.07.45535018 con compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione S.A. con massimale non inferiore al minimo inderogabile, di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

7) la società è in regola con le disposizioni e con i versamenti in materia previdenziale ed assicurativa, così come attestato dal DURC on line acquisito in data 11.11.2020;

8) il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere conforme alle previsioni che saranno contenute nella carta dei servizi;

9) CPS eserciterà il servizio nel rispetto della normativa vigente che prescrive i requisiti morali e professionali acquisendo i relativi atti abilitativi;

10) con Determinazione del Responsabile del Settore n. 916, in data 16/12/2020, è stata autorizzata la stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.;

11) con Atto di CPS n. 31 del 28/12/2020 è stato approvato lo schema del presente contratto;

12) con Determinazione del Responsabile del Settore n. 35 del 03/02/2021 si è provveduto, in seguito a richiesta di CPS conservata in atti con prot. 1152

del 27/01/2021, all'inserimento nel presente contratto dell'articolo 17 recante "NORME SULLA SICUREZZA (D.LGS. 81/2008) E NORME SALVAGUARDIA COVID-19";

13) Ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a), del d. lgs. n. 159/2011, la documentazione di cui al comma 1 del suddetto art. 83 del d. lgs. n. 159/2011 non è richiesta ai fini della stipula del presente contratto, trattandosi di rapporto tra soggetti di cui al comma 1 del suddetto art. 83 del d. lgs. n. 159/2011;

Tanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale al presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1. Le premesse di cui sopra costituiscono parti integranti ed essenziali del presente contratto.

Art. 2 - Finalità

2.1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l'Affidatario con riferimento alle funzioni e agli obblighi meglio definiti ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 3 - Oggetto del contratto

3.1. Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento, da parte del Comune, delle seguenti attività, che l'Affidatario si obbliga ad eseguire:

a. il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dai punti di ritrovo individuati e verificati annualmente dal Comune, alla scuola di frequenza e ritorno per l'intero anno scolastico;

b. i servizi aggiuntivi di cui al successivo art. 14.

3.2. Il servizio affidato sarà svolto dall'Affidatario con proprio personale; i rapporti di lavoro dovranno essere costituiti nel rispetto della vigente normativa in materia di

lavoro e, in particolare, di quanto stabilito agli artt. 19 e 25 del D.Lgs. 175/2016, dai C.C.N.L. e dai relativi accordi integrativi vigenti. L'Affidatario solleva il Comune da ogni responsabilità in materia che resta a suo esclusivo carico.

3.3. L'Affidatario provvederà ad acquistare tutte le attrezzature e gli automezzi necessari alla corretta gestione del servizio affidato, secondo quanto indicato nello "studio di fattibilità" allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/01/2020.

3.4. Tutti gli oneri per l'acquisto delle attrezzature e degli automezzi e le spese relative alla loro gestione rimarranno a carico dell'Affidatario. Alla scadenza del presente contratto, tutte le attrezzature e gli automezzi acquistati dall'Affidatario per la gestione del servizio oggetto del presente contratto, saranno ceduti al Comune o al nuovo gestore subentrante – a seconda della modalità di gestione del servizio che sarà scelta dal Comune – dietro pagamento da parte del cessionario del loro valore contabile, dato dalla differenza fra il costo storico d'acquisto di ogni singolo bene, aumentato o diminuito per effetto di eventuali spese incrementative o contributi decrementativi, e il relativo fondo ammortamento. Ai fini del presente comma, le parti concordano che per "attrezzature" devono intendersi tutti i beni, materiali e immateriali, utilizzati nella gestione del servizio, così come risultanti dal Libro cespiti ammortizzabili dell'Affidatario.

Art. 4 – Funzioni del Comune

4.1. Permangono in capo al Comune tutte le funzioni attinenti la programmazione degli interventi, la destinazione delle risorse economico-finanziarie, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi politico-amministrativi, l'esercizio di poteri autoritativi, e comunque ogni attività che comporti rapporto con l'utenza, nonché i seguenti processi gestionali, stante la loro attinenza alle funzioni istituzionali



dell'ente locale, di seguito elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva:

a. definizione e pianificazione del servizio di trasporto;

b. individuazione dei criteri di ammissione degli utenti al servizio;

c. determinazione delle tariffe;

d. riscossione delle tariffe, accertamento dei pagamenti effettuati e delle insolvenze, con procedure conseguenti;

e. gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche;

f. gestione delle richieste di servizi aggiuntivi ai sensi del successivo art. 14;

g. effettuazione di controlli nello svolgimento del servizio, avvalendosi di personale competente, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

4.2. Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni indicate al comma precedente restano a carico del Comune.

Art. 5 - Obblighi dell'Affidatario e del Comune

5.1. L'Affidatario è responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate con il presente contratto.

5.2. L'Affidatario si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per la durata dell'affidamento, tutte le attrezzature e gli automezzi necessari allo svolgimento del servizio, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia, nonché a garantire elevati standard di sicurezza per gli utenti del servizio.

5.3. L'Affidatario si obbliga ad assicurare – e a far assicurare da parte di eventuali ditte affidatarie di proprie commesse – l'osservanza delle norme di carattere previdenziale, assistenziale ed assicurativo in favore dei lavoratori addetti alla gestione del servizio, il rispetto e l'applicazione dei contratti collettivi di categoria e ogni altra norma posta a tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.

5.4. L'Affidatario è obbligato al rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa ed al controllo dell'ottemperanza alla medesima normativa da parte delle imprese fornitrici.

5.5. Compete altresì all'Affidatario:

a. favorire l'espletamento di controlli da parte del Comune anche attraverso organismi appositamente costituiti;

b. definire un piano di emergenza nel caso in cui per qualsiasi ragione non fosse possibile temporaneamente erogare il servizio;

c. la responsabilità del trattamento dei dati forniti dal Comune in merito agli utenti secondo il vigente Codice della privacy (D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii.) e GDPR Reg- UE 679/2016 e a tal fine viene nominato responsabile del trattamento dati il dott. Riccardo Panichi;

d. il rispetto della sicurezza sul lavoro, ai sensi del Dlgs. n. 81/08 e smi.

5.6. Il Comune si obbliga a:

a. assicurare all'Affidatario le condizioni necessarie alla migliore gestione del servizio affidato con il presente contratto;

b. alla scadenza del contratto:

1. in caso di affidamento del servizio ad altro gestore selezionato con procedura ad evidenza pubblica, inserire nel bando e nel capitolato di gara l'obbligo per il gestore subentrante di:

-acquistare dall'Affidatario le attrezzature e gli automezzi esistenti alla data di scadenza contrattuale al valore contabile, come meglio specificato all'art. 3;

-subentrare nel rapporto di lavoro del personale già impiegato nella gestione del servizio in oggetto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2112 del

Codice Civile.

2. in caso di gestione del servizio in economia da parte del Comune, ad

acquistare dall’Affidatario le attrezzature e gli automezzi esistenti alla data

di scadenza contrattuale al valore contabile, come meglio specificato all’art.

3.

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto

6.1. Il presente contratto decorre dal 01 settembre 2020 fino al 31 luglio 2030.

6.2. L’Affidatario prende espressamente atto che le attività affidate sono connesse all’espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte del Comune, per cui si impegna a garantire la universalità e continuità del servizio.

Art. 7 – Svolgimento del servizio

7.1. L’Affidatario assicura lo svolgimento del servizio secondo le modalità indicate nello “studio di fattibilità” allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/01/2020.

7.2. A decorrere dall’anno scolastico 2020-2021 il servizio sarà svolto dall’Affidatario con proprio personale e con l’utilizzo di attrezzature e degli automezzi di proprietà indicati nello “studio di fattibilità” allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/01/2020. Ferme restando le obbligazioni assunte da CPS e dal Comune con il presente contratto, che prevede lo svolgimento del servizio con tre automezzi nuovi e tre dipendenti assunti a tempo indeterminato part time, il Comune si riserva la possibilità di gestione anche in forma diretta di una parte del servizio trasporto scolastico, con proprio personale e propri mezzi.

Art. 8 – Ulteriori obblighi dell’Affidatario

8.1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che

dovesse accadere agli utenti durante l'esecuzione delle attività affidate a CPS.

8.2. L'Affidatario assumerà a proprio carico l'onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione alla esecuzione del presente contratto.

Art. 9 - Corrispettivi

9.1. Per lo svolgimento del Servizio sono riconosciuti all'Affidatario i seguenti corrispettivi:

Voci di costo	01/09/20 20	2021	2022	2023	2024
Totale corrispettivo annuo senza iva	75.950,6 0	159.049 ,00	162.024, 78	164.740, 76	167.628, 74
iva 10%	7.595,06	15.904, 90	16.202,4 8	16.474,0 8	16.762,8 7
totale costo iva compresa	83.545,6 6	174.953 ,90	178.227, 25	181.214, 84	184.391, 61

Voci di costo	2025	2026	2027	2028	2029	31/07/20 30
Totale corrispettivo annuo senza iva	170.592, 61	173.635 ,43	176.760, 37	179.970, 76	183.160, 09	106.993, 83
iva 10%	17.059,2 6	17.363, 54	17.676,0 4	17.997,0 8	18.316,0 1	10.699,3 8
totale costo iva	187.651, 61	190.998 ,43	194.436, 41	197.967, 84	201.476, 10	117.693, 91



compresa	88	,97	40	83	10	21
----------	----	-----	----	----	----	----

9.2. I suddetti corrispettivi dovranno essere pagati dal Comune a cadenza mensile, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura emessa da CPS, in modo da garantire l'equilibrio finanziario del servizio affidato.

Art. 10 - Divieto di cessione

10.1. E' fatto divieto all'Affidatario cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente contratto salvo quanto pattuito all'art. 11.1.

10.2. Non configurano cessione del contratto le operazioni di fusione, incorporazione o scorporo.

Art. 11 – Affidamento a terzi di parti o segmenti del servizio

11.1. Per consentire all'Affidatario di gestire al meglio le attività oggetto del presente contratto, si prevede espressamente la possibilità, da parte dello stesso, di affidare a terzi parti o segmenti del servizio affidato, fermo restando che tale assegnazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e ferma comunque la responsabilità diretta dell'Affidatario per tutte le prestazioni erogate.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

12.1. Nel caso di gravi e ripetute inadempienze da parte di CPS – debitamente documentate – rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero di gravi e ripetute violazioni – debitamente documentate – di disposizioni normative che regolamentano lo svolgimento delle attività affidate, il Comune potrà risolvere il presente contratto.

12.2. La risoluzione del contratto nelle predette ipotesi dovrà essere preceduta da apposita diffida ad adempiere, con l'intimazione a CPS di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine prefissato, comunque non inferiore a 30 giorni.

12.3. Il vano decorso del termine di cui sopra senza adeguate giustificazioni da parte

di CPS, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento.

12.4. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto all'art. 5.6, lett.

b).

Art. 13 – Rimodulazione del piano economico e rinegoziazione del contratto

13.1. Ferme restando le previsioni per l'esercizio del "controllo analogo" previste dallo Statuto di CPS, la società Affidataria si impegna a presentare annualmente al Comune, in sede di bilancio, una relazione sui costi effettivamente sostenuti per la gestione del servizio affidato e sul relativo andamento.

13.2. Lo studio di fattibilità, allegato alla delibera C .C. n. 5 del 29/01/2020, costituisce il riferimento per le valutazioni inerenti l'equilibrio economico del contratto.

13.3. Lo studio di fattibilità potrà essere rimodulato e/o rinegoziato fra le parti in ragione di una o più delle seguenti ipotesi:

-variazione di una nuova programmazione dell'offerta dei servizi da parte dell'Amministrazione qualora, a fronte di una contrazione della domanda del servizio, dovesse emergere che i costi effettivi del servizio rimasti a carico di CPS sono inferiori rispetto ai costi complessivi indicati nello "studio di fattibilità";

-modifiche legislative o circostanze imprevedibili che determinino nuove condizioni per l'esercizio del servizio non ricomprese nelle voci previste nello studio di fattibilità che comportino per CPS il sostenimento di costi effettivi superiori rispetto ai costi complessivi indicati nel richiamato "studio di fattibilità";

-variazione del piano di investimenti, su richiesta dell'Amministrazione, che comportino per CPS il sostenimento di costi effettivi superiori ai costi complessivi indicati nel richiamato "studio di fattibilità".

Art. 14 – Servizi aggiuntivi

14.1. E' riconosciuta la possibilità al Comune di richiedere a CPS dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati all'art. 3.1, lett. A) del presente contratto, quali, a titolo di esempio, il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dai centri di ritrovo ai luoghi di svolgimento dei centri estivi comunali e quelli necessari per le visite di istruzione effettuate durante l'anno scolastico.

14.2 I servizi aggiuntivi dovranno essere richiesti dal Comune a CPS con congruo anticipo e, in ogni caso, con un anticipo tale da consentire a CPS di poter organizzare adeguatamente il servizio richiesto. Le parti concordano sulla necessità di prevedere una specifica procedura per la gestione delle richieste.

14.3 Per la prestazione dei servizi aggiuntivi saranno riconosciuti a CPS dei corrispettivi determinati fra le parti sulla base dei costi effettivamente sostenuti, maggiorati di una percentuale pari al 10% (dieci per cento), a titolo di copertura dei costi generali e di funzionamento.

Art. 15 – Comunicazioni

15.1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire per iscritto e mediante invio di lettera tramite P.E.C.. A tal fine, le parti eleggono come domicili contrattuali i seguenti indirizzi:

Comune PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

CPS PEC: centropluriservizispa@lamiapec.it

Nessuna altra forma di comunicazione sarà ritenuta valida.

Art. 16 – Costi del contratto

16.1. Tutte le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti il presente contratto ivi comprese quelle di bollo, tasse, imposte e diritti, nessuna esclusa od

eccezzuata, sono a carico dell' Affidatario.

Art. 17 – NORME SULLA SICUREZZA (D.LGS. 81/2008) E NORME SALVAGUARDIA COVID-19

Qualora a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il servizio di cui al contratto dovesse essere sospeso o interrotto, l'affidatario avrà diritto alla corresponsione dell'ammontare per le prestazioni già svolte. L'Amministrazione comunale potrà inoltre corrispondere una ulteriore quota per il mantenimento delle strutture interdette che restano ad esclusiva cura dell'affidatario, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. L'amministrazione comunale potrà inoltre riconoscere all'affidatario un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dallo stesso affidatario, a seguito di corrispettivi derivanti dai pagamenti per prestazioni comunque rese e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti. L'affidatario si impegna altresì al rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e protocolli nazionali e regionali già in vigore e che saranno emesse in merito all'emergenza COVID-19, ferma restando la necessità di rinegoziare consensualmente le condizioni economiche o di definire un contributo straordinario a copertura degli eventuali maggiori costi determinati dal rispetto delle norme di sicurezza.

Art.18 - Trattamento dei dati personali e clausola finale

18.1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di protezione dei dati personali, si fa presente a CPS che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto sono raccolti presso il Comune per le



finalità di gestione del rapporto contrattuale. Titolare del trattamento è il Comune di Laterina Pergine Valdarno. Responsabile del trattamento è la dott.ssa Roberta Badii, quale Responsabile del Settore Sociale, Educativo e Culturale - Scuola del Comune.

18.2. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 19 – Controversie

19.1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Arezzo.

Art. 20 Adempimenti ad obblighi normativi

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 136/2010 e s.m.i., la CPS si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto.

Ai sensi del DPR 62/2013, recante: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", l'impresa fornitrice si impegna ed obbliga, per quanto di propria competenza, a rispettare le disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laterina Pergine Valdarno", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 04/12/2018, di cui si consegna copia e che viene firmato per accettazione. Nei casi di accertata grave violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 12 del suddetto codice di comportamento, previa contestazione, acquisite, in un tempo massimo di dieci giorni dalla ricezione della contestazione, le eventuali giustificazioni di CPS, si potrà far luogo alla risoluzione del contratto, salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi degli artt. 3, 38 e 47 del DPR n. 445/2000, il dott. Riccardo Panichi, da me Segretario comunale reso avvertito sulle responsabilità penali cui si è soggetti nel

caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, in ordine a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della l. n. 190/2012, dichiara che presso Centro Pluriservizi non vi sono dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del suddetto d. lgs. n. 165/2001 e di essere a conoscenza che i suddetti dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma 16 ter del d. lgs n. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Ed io, richiesto, Segretario comunale, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su numero 14 (quattordici) pagine a video e fino alle sottoscrizioni della quindicesima dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto, alla mia presenza, con me lo sottoscrivono, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale, ai sensi dell'art 24 Dlgs 7/3/2005 n. 82 e successive modifiche. In presenza delle parti io Segretario comunale, ufficiale rogante, ho firmato il presente contratto informatico con firma digitale.

Il Comune _____

La Società Centro Pluriservizi Spa _____

Il Segretario Comunale _____

